

## DISPOSIZIONI GENERALI

<b>19.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....</b>	<b>2</b>
<b>19.2 RISERVATEZZA.....</b>	<b>2</b>
<b>19.2.1 Obblighi delle Parti .....</b>	<b>2</b>
<b>19.2.2 Eccezioni .....</b>	<b>2</b>
<b>19.2.3 Efficacia degli obblighi.....</b>	<b>3</b>
<b>19.3 PRIVACY .....</b>	<b>3</b>
<b>19.4 RINUNCE.....</b>	<b>5</b>
<b>19.5 DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE .....</b>	<b>5</b>
<b>19.6 OBBLIGHI D’INFORMAZIONE.....</b>	<b>5</b>

## **19.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Qualunque diritto di proprietà intellettuale messo a disposizione da una delle Parti in forza del Contratto di Trasporto rimarrà di proprietà e disponibilità di tale Parte o del suo licenziante.

## **19.2 RISERVATEZZA**

### ***19.2.1 Obblighi delle Parti***

Tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle Parti, incluse quelle derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica tra Trasportatore ed Utente ai sensi del Codice di Rete, sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate da ciascuna Parte, dai suoi dipendenti e/o agenti se non in funzione dell'esecuzione del Codice di Rete, né potranno essere divulgate a terzi se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della Parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

### ***19.2.2 Eccezioni***

Fermo restando quanto disposto dal paragrafo precedente, le informazioni non saranno considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti di:

- a) informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente;
- b) informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza;
- c) informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità;
- d) informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.

### **19.2.3 Efficacia degli obblighi**

Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati rimarranno efficaci per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento al Codice di Rete.

## **19.3 PRIVACY**

Relativamente alla Legge n°675/96, (qui di seguito "Legge"), le Parti prendono atto che:

- a) l'Utente è titolare del trattamento dei Dati (di seguito: il "Titolare"), ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera d) della Legge.
- b) il Trasportatore è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, delle capacità e delle strutture richieste dall'Art.8 della Legge per assolvere alla funzione di "Responsabile del trattamento dei dati personali" (qui di seguito "Responsabile Trattamento Dati") e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, le Parti convengono che il Trasportatore sarà Responsabile Trattamento Dati, ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. e) della Legge, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Trasportatore sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione dei rapporti contrattuali di cui al Codice di Rete.

In particolare:

- c) l'Utente effettuerà a proprie spese la redazione e l'invio della modifica della notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli Artt.7 e 28 della Legge; inoltre provvederà all'assolvimento dell'obbligo di informare i propri Clienti Idonei dell'intervenuta nomina del Trasportatore quale Responsabile Trattamento Dati.
- d) Il Trasportatore:
  - tratterà i dati personali dell'Utente in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa esistente in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dall'Utente, come individuato nella notificazione al Garante di cui agli Artt.7 e 28 della Legge;
  - custodirà i dati personali dell'Utente ai sensi degli Artt.9 e 15 della Legge;

- individuerà - se necessari - i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi degli Artt.8 e 19 della Legge, e, sulla base del successivo atto di incarico, individuerà le istruzioni da impartire a detti soggetti, vigilando sul relativo operato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli citati;
- effettuerà le sole operazioni di trattamento dati strettamente necessarie all'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, quali conservazione ed elaborazione. Il Trasportatore dovrà effettuare le menzionate operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento operato dall'Utente. Inoltre, il Trasportatore non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, e l'Utente terrà indenne il Trasportatore da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dell'Utente. A tale proposito, il Trasportatore non sarà responsabile in ordine alla raccolta dei dati personali ed agli obblighi connessi - quali la raccolta del consenso degli interessati - nonché alla pertinenza ed esattezza dei dati. L'Utente sarà pertanto l'unico responsabile in ordine ad ogni contestazione aventi per oggetto tali attività;
- si atterrà alle istruzioni impartite dall'Utente e non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dall'Utente, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
- consentirà all'Utente l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'Art.8 della Legge;
- adotterà le misure individuate dall'Utente intese a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'Art.13 della Legge, ed agevolerà detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza.
- evaderà senza ritardo, su richiesta dell'Utente, le eventuali richieste avanzate dagli interessati, ai sensi del citato Art.13 e dell'Art.29, comma 2, della Legge, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del Responsabile Trattamento Dati;
- assicurerà in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti della propria sfera di competenza.

Il Trasportatore non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il Trasportatore dovrà informare al più presto l'Utente, affinché quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso, qualora istruzioni dell'Utente, modifiche

legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del Trasportatore, i relativi oneri saranno di esclusiva competenza dell'Utente.

La nomina del Trasportatore quale Responsabile Trattamento Dati ha efficacia per tutta (e solo per) la durata del Contratto tra le Parti.

#### **19.4 RINUNCE**

Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una Parte ai sensi del Codice di Rete non sarà considerato una rinuncia a quei diritti né precluderà l'esercizio degli stessi in altre occasioni.

#### **19.5 DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE**

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità avverranno a cura dell'Utente, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente.

Ogni imposta, tassa o diritto applicati in Italia sul Gas trasportato per conto dell'Utente sulla rete gestita dal Trasportatore, nonché sulla consegna e riconsegna dello stesso, sarà a carico dell'Utente, che terrà indenne il Trasportatore sotto ogni aspetto. Il Trasportatore avrà inoltre diritto di rivalersi sull'Utente per ogni onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di errori di misura presso gli impianti di proprietà di terzi, o di dichiarazioni fiscali non corrette, incomplete o presentate in ritardo, effettuate, o che avrebbero dovuto essere effettuate, dall'Utente.

Ciascuna delle Parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra.

#### **19.6 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE**

L'Utente sarà in ogni caso responsabile di ogni danno nei confronti di terzi e/o dei propri Clienti o nei confronti del Trasportatore stesso qualora l'Utente ometta, ritardi o invii in modo non conforme, le comunicazioni alle quali è tenuto secondo quanto disposto dal presente Codice di Rete.

A tal fine l'Utente manleverà il Trasportatore da ogni e qualsiasi richiesta o pretesa formulata, a qualunque titolo, da terzi.